



COMMISSIONE  
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE  
DELL'UNIONE PER  
GLI AFFARI ESTERI E  
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 11.3.2022  
JOIN(2022) 7 final/2  
DOWNGRADED ON 14.3.2023

2022/0083 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/XXX<sup>1</sup>, del XX febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
- (2) Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio.
- (3) In data [DATA] il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/XXX che modifica la decisione 2014/512/PESC e introduce ulteriori restrizioni commerciali per quanto riguarda i prodotti siderurgici e i beni di lusso.
- (4) La decisione (PESC) 2022/XXX amplia l'elenco delle persone collegate alla base industriale e di difesa della Russia che sono oggetto di restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.
- (5) La decisione (PESC) 2022/XXX impone inoltre restrizioni riguardanti i nuovi investimenti nel settore dell'energia della Russia nonché ampie restrizioni sulle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia in Russia, ad eccezione dell'industria nucleare e del settore a valle del trasporto dell'energia.
- (6) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta tutte le operazioni con determinate imprese statali che sono già oggetto di restrizioni in materia di rifinanziamento.
- (7) La decisione (PESC) 2022/XXX vieta inoltre la prestazione di servizi di rating del credito a clienti russi e l'accesso di questi ultimi a qualsiasi servizio in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito.

---

<sup>1</sup> GUL del , pag. .

(8) Queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

(1) all'articolo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

"s) "rating del credito": un parere relativo del merito creditizio di un'entità, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un'obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

t) "attività di rating del credito": analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

u) "settore dell'energia": un settore che, ad eccezione delle attività connesse al nucleare civile, comprende le seguenti attività:

i) la prospezione, la produzione, la distribuzione all'interno della Russia o l'estrazione di petrolio greggio, gas naturale o combustibili fossili solidi, la raffinazione di combustibili, la liquefazione del gas naturale o la rigassificazione;

ii) la produzione o la distribuzione all'interno della Russia di prodotti a base di combustibili fossili solidi, prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio o gas; oppure

iii) la costruzione o l'installazione di generazione di energia o di produzione di elettricità, o la prestazione di servizi e la fornitura di apparecchiature o tecnologie per attività connesse alla generazione di energia o alla produzione di elettricità.";

(2) all'articolo 2, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

"iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia.";

(3) all'articolo 2 bis, paragrafo 7, è aggiunto il punto seguente:

"iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria siano destinati al settore dell'energia.";

(4) all'articolo 2 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per quanto riguarda le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato IV, in deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 bis,

paragrafi 1 e 2, e fatti salvi gli obblighi di autorizzazione a norma del regolamento (UE) 2021/821, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie a duplice uso e dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato VII o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria solo dopo aver accertato che:";

(5) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni o le tecnologie elencati nell'allegato II, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
2. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, altri beni o tecnologie, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia o per un uso nel settore dell'energia in Russia.
3. È vietato:
  - (a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia;
  - (b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
4. È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assicurazioni e riassicurazioni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia.
5. È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia.
6. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni o tecnologie, alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, alla fornitura di assicurazioni o riassicurazioni o alla prestazione di altri servizi necessari per:
  - (a) il trasporto di petrolio e gas naturale dalla Russia nell'Unione;
  - (b) la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.
7. I divieti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 non si applicano all'esecuzione, fino al [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], di un obbligo derivante da un contratto concluso prima del [data di entrata in vigore] o di contratti accessori

necessari per l'esecuzione di tale contratto, purché l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno cinque giorni lavorativi.

8. In deroga ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, la fornitura di assicurazioni o riassicurazioni o la prestazione di altri servizi, dopo aver accertato che ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.
9. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8 entro due settimane dal rilascio.";

(6) l'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 3 bis*

1. È vietato:
  - (a) acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia;
  - (b) concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
  - (c) creare imprese in partecipazione con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo operante nel settore dell'energia in Russia;
  - (d) prestare servizi d'investimento direttamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività di cui al paragrafo 1 dopo aver accertato che ciò è necessario per garantire l'approvvigionamento energetico critico all'interno dell'Unione.
3. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 8 entro due settimane dal rilascio.";

(7) sono inseriti gli articoli seguenti:

*"Articolo 3 octies*

1. È vietato:
  - (a) importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII se:
    - i) sono originari della Russia; oppure
    - ii) sono stati esportati dalla Russia;
  - (b) acquistare, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII situati in Russia o originari della Russia;

- (c) trasportare i prodotti siderurgici di cui all'allegato XVII originari della Russia o esportati dalla Russia in qualsiasi altro paese;
  - (d) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, le assicurazioni e la riassicurazioni pertinenti ai divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano all'esecuzione, fino al [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], di contratti conclusi prima del [data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

#### *Articolo 3 nonies*

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.
  2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.
  3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.
  4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato XVIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari.";
- (8) è inserito l'articolo seguente:

#### *"Articolo 5 bis bis*

1. È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con:
    - (a) una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato XIX, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali;
    - (b) una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX; oppure
    - (c) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo.
  2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all'esecuzione, fino al [60 giorni dopo l'entrata in vigore], di contratti conclusi prima del [data di entrata in vigore] o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.";
- (9) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 5 undecies*

1. A decorrere dal [30 giorni dopo l'entrata in vigore] è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
  2. A decorrere dal [30 giorni dopo l'entrata in vigore] è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.
  3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai cittadini di uno Stato membro o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.";
- (10) all'articolo 11, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) persone giuridiche, entità od organismi elencati nell'allegato III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV o XIX, ovvero richiamati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o c), all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) o d), all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b) o c), all'articolo 5 bis, lettera a), b) o c), all'articolo 5 bis bis, lettera b) o c), all'articolo 5 nonies ovvero all'articolo 5 undecies.";
- (11) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 12*

È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui al presente regolamento.";

- (12) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (13) gli allegati XVII, XVIII e XIX sono inseriti conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*